



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO V – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

*CONFERIMENTI DELLE FRAZIONI DI SOPRAVAGLIO E DI SOTTOVAGLIO PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI TMB
GESTITO DALLA SOCIETÀ RAP S.P.A. SITO IN BELLOLAMPO-PALERMO-*

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

Visto il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”*;

Vista la legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 – *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04 Gennaio 2018 con il quale all'Ing. Salvatore Cocina viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto il D.D.G. n. 158 del 26 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all' Arch. Rosalba Consiglio;

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;

Visto l'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale *“Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del decreto legislativo n. 152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 14 giugno 2016, pubblicato sulla GURS n. 28 del 1 luglio 2016, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.R.S. n. 248 del 26/03/2009, modificato con D.D.G. n. 901 del 02/12/2011 e con D.D.G. n. 443 del 10/8/2012, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di trattamento e gassificazione per rifiuti urbani a servizio della discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio Ovest in Catania;

Visto il D.R.S. n. 1004 del 1/10/2009, modificato con D.D.G. n. 901 del 02/12/2011 del Dipartimento Territorio ed Ambiente, e con D.D.G. n. 518 del 01/06/2018 del Dipartimento Acqua e Rifiuti di

l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione umida in in c.da Coda Volpe in Catania;

Visto il D.D.G. n. 649 del 20/11/2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il *"Progetto per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in c.da Grotte S. Giorgio comune di Lentini (SR)..."*, a servizio della piattaforma per il trattamento dei rr.ss.uu. in c.da Coda Volpe in Catania, gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il D.D.G. n. 37 del 31/01/2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il *"Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in c.da Grotte San Giorgio nei comuni di Lentini e Catania tramite realizzazione del bacino C e successiva riprofilatura di tutti i bacini"*, consistente nella modifica sostanziale del D.D.G. n. 649 del 20/11/2012;

Visto il D.R.S. n. 221 del 19/03/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato, alla società Oikos s.p.a. gestore dell'impianto IPPC, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05, per la realizzazione dell'impianto IPPC *"Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi"* in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio di Motta S. Anastasia (CT), autorizzato al ricevimento di rifiuti non pericolosi compreso il CER 191212;

Vista la nota prot. n. 418SET/5669U/2013 del 17/9/2013, con la quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la società Oikos s.p.a. ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC di cui al DRS n. 221 del 19/3/2009;

Visto il D.D.G. 1143 del 22 luglio 2014 di diniego al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC di cui al DRS n. 221 del 19/3/2009, impugnato dalla Oikos s.p.a.;

Vista la sentenza del C.G.A. del 10 aprile 2017 di annullamento del D.D.G. 1143 del 22 luglio 2014, con cui il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti aveva negato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di c.da Valanghe d'Inverno nel territorio di Motta S. Anastasia (CT), in forza della quale si riattivano le procedure di rinnovo dell'assenso all'esercizio della discarica;

Visto l'art.29 octies, comma 11, del D.Lgs 152/2006, ai sensi del quale *"fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso"*;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009, con il quale il Dipartimento Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Catanzaro Costruzioni s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio della vasca V4 sita in c.da Materano in località Siculiana-Montallegro;

Visto il D.D.G. n. 587 del 30/5/2019 con il quale questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizza alcuni comuni facenti parte delle SS.RR.RR. Palermo area Metropolitana, Palermo Provincia Est ed Ovest, al conferimento dei propri r.s.u. per il trattamento meccanico biologico presso l'impianto sito in c.da Bellolampo e gestito dalla società RAP s.p.a. e per il successivo smaltimento della frazione di sopravaglio EER 191212 presso l'impianto di discarica gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l. in Siculiana;

Visto il D.D.G. n. 772 del 28/6/2019 con il quale questo Dipartimento Regionale ha autorizzato la società RAP s.p.a., in via urgente e temporanea, al conferimento della frazione decadente dal trattamento meccanico biologico del proprio impianto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti da alcuni comuni della provincia di Palermo di cui all'allegato A del D.D.G. 587 del 30/5/2019, presso gli impianti di discarica gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e Oikos s.p.a. per un quantitativo pari a 200 t/g e, pertanto, ampiamente sufficienti per smaltire le quantità conferite dai suddetti Comuni anche durante il periodo estivo di aumento delle stesse;

Considerato che la VI vasca dell'impianto di Bellolampo è in fase di esaurimento e che è stata prevista, fra gli interventi della O.C.D.P. n.513/2018, a cura del Commissario Delegato -Presidente della Regione- la realizzazione della VII vasca, di capacità mc 960.000 circa (785.000t utili), progettata da tecnici della RAP, autorizzata con DDG n. 814 del 24 luglio 2018 e finanziata dalla Regione Siciliana;

Considerato che il complesso iter per la realizzazione della VII vasca, avviato dal Commissario delegato nel marzo 2018, ha sviluppato le fasi di: -indagini e consulenza geologica su una faglia, -approvazione tecnica del progetto definitivo, -rilascio del parere VIA e del PAUR con decine di condizioni, -progettazione esecutiva e di adeguamento alle prescrizioni del PAUR compreso l'affidamento e lo svolgimento delle indagini sulle terre e rocce di scavo, -verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni comprensive della redazione del piano di compensazione ambientale, -gara per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo, -procedura di verifica a cura di un organismo terzo del progetto;

Considerato che a conclusione di tale fase di verifica sarà avviata la gara per l'affidamento dei lavori di costruzione e l'avvio dei lavori stessi di durata di circa 14 mesi e che tuttavia il progetto prevede il primo conferimento di rifiuti, nel I settore, dopo circa sei mesi dall'inizio lavori;

Considerato che, in assenza di soluzioni alternative, al fine di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal TMB di Bellolampo ed evitare criticità o emergenze ambientali ed igienico-sanitarie occorrerà individuare un idoneo sito di smaltimento, cautelativamente, per il periodo da metà luglio 2019 a metà maggio 2020 e complessivamente per circa mesi 10;

Considerato che nell'ambito di vari tavoli tecnici convocati dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il Comune di Palermo e con RAP, si è affrontata la problematica di continuità dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Città di Palermo e si sono prospettate soluzioni alternative per l'abbancamento del rifiuto, sopravaglio secco in "ecoballe", deposito preliminare in D15, presso: 1. Area denominata "ex zona inerti" nel sito IPPC di Bellolampo (che assicurerebbe l'abbancamento del secco per mesi 2); 2. Area di ex cava in c.da Valle Rena nel comune di Altofonte (che assicurerebbe l'abbancamento del secco per mesi 5 circa);

Vista la nota prot. n. 20323 del 21/6/2019, che questo Dipartimento Regionale legge per conoscenza, assunta al protocollo di questa Amministrazione al n. 26702 del 21/6/2019 avente per oggetto: "Esaurimento VI vasca", con la quale la società R.A.P. s.p.a., nell'imminenza dell'esaurimento della VI vasca, ha evidenziato di non avere avuto alcun riscontro dal socio unico, comune di Palermo, relativamente alle soluzioni di fattibilità per eventuali depositi preliminari in D15 mediante ecoballe in c.da Valle Rena nel comune di Altofonte e in un'area c/o Bellolampo denominata ex zona inerti;

Vista la nota prot. n. 20576 del 25/6/2019, assunta al protocollo di questa Amministrazione al n. 27082 del 25/6/2019 con la quale la società R.A.P. s.p.a., ha inviato agli Enti interessati ed agli Enti di controllo le relazioni eseguite dalla propria Area Impianti competente, relativamente alla fattibilità dei depositi temporanei di cui alla nota prot. n. 20323 sopracitata, nelle more della consegna della VII vasca sollevando ulteriori problematiche di sostenibilità economica;

Visto che nella riunione in data odierna, convocata dell'Assessore regionale all'energia, il Comune di Palermo e la RAP hanno rappresentato: -il prossimo esaurimento della 6 vasca che sarà accertato da un prossimo rilievo topografico; -la necessità di mesi 4-5 per la realizzazione dei lavori di predisposizione dei siti alternativi per l'abbancamento del sopravaglio secco in "ecoballe" prodotte da RAP; -l'opportunità che tali "ecoballe" non siano riconferite nella 7ª vasca in modo da non intaccarne la capacità per i futuri abbancamenti; -la necessità di conferimento del sottovaglio umido pari a circa il 35% del totale, -la necessità di acquisire i pareri dei competenti organi prima dell'emissione del provvedimento sindacale di autorizzazione delle attività;

Considerato che le competenti S.R.R. non hanno dato indicazioni su siti alternativi di smaltimento;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, appare necessario ed urgente provvedere alla individuazione di siti di smaltimento alternativi e idonei per capacità e caratteristiche alle necessità, anche nelle more che i soggetti competenti per legge provvedano a realizzare o individuare siti di smaltimento alternativi;

Considerato che le quantità medie di RSU trattate dall'impianto pubblico di TMB sito in c.da Bellolampo, gestito dalla società RAP s.p.a., sono pari a circa 900-1100 t/g, e che a seguito del processo di deferrizzazione e di tritovagliatura e biostabilizzazione con perdite di processo il totale del sovrappeso decadente dal trattamento e da smaltire ammonta a circa 850-1050 T/g con le punte maggiori nei mesi estivi a venire;

Considerato pertanto che occorre urgentemente individuare siti idonei per il conferimento di 1050 T/g medie per i primi 150 giorni e, anche in via cautelativa e prudenziale, per ulteriori 150 giorni per un totale di circa 315.000 tonnellate di sovravaglio ripartito in circa 750t/g - 225.000 t di sovravaglio secco e circa 300t/g, 95.000 t di sottovaglio umido;

Vista la notevole quantità dei rifiuti da smaltire, occorre reperire siti di discarica aventi capacità residue di abbancamento idonee a ricevere tali considerevoli quantitativi;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse - in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e dei molteplici riflessi che essa ha sull'ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull'economia - così come disposto dall'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del quale *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;

Considerato che la gestione dei rifiuti richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti;

Considerato che dalla ricognizione delle discariche per R.S.U. presenti sul territorio regionale, così come esposto anche nella riunione odierna, risulta che sono soltanto tre, per capacità e caratteristiche, quelle utili alla soluzione della problematica di cui sopra, aventi pari ordine di volumetria residua, ovvero, in ordine di capacità decrescente:

- 1- impianto sito in contrada Grotte San Giorgio in Catania – Lentini, gestito dalla società Sicula Trasporti s.r.l., con **capacità residua pari a circa 1.400.000 tonnellate** e conferimenti medi relativi al primo semestre 2019 pari a circa 1.900 t/g;
- 2- impianto sito in contrada Valanghe d'Inverno in Motta Sant'Anastasia (CT), gestito dalla società Oikos s.p.a., con **capacità residua pari a circa 1.015.000 tonnellate** e conferimenti medi relativi al primo semestre 2019 pari a circa 450 t/g;
- 3- impianto sito in contrada Matarano in Siculiana (AG), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., **con capacità residua pari a circa 700.000 tonnellate** e conferimenti medi relativi al primo semestre 2019 pari a circa 200 t/g;

Considerato che i citati impianti di proprietà privata, aventi capacità residua complessiva di abbancamento di circa **3.115.000 t**, rivestono una funzione strategica nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, svolgono rilevanti servizi di pubblico interesse e sono stati inseriti nel Piano regionale al fine di assicurare regolarità e continuità dello smaltimento;

Ritenuto pertanto necessario individuare negli impianti di discarica, di proprietà privata, gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l., Oikos s.p.a. e Catanzaro Costruzioni s.r.l., i siti dove smaltire la frazione residuale decadente dal trattamento dei RUR trattati dall'impianto di TMB sito in c.da Bellolampo e gestito dalla società RAP s.p.a. per una quantità giornaliera media di 1050 t circa e complessiva di 315.000t;

Considerato che, pur nel rispetto della libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., in considerazione della natura dell'attività svolta dai gestori delle discariche, avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio pubblico, qual è quello relativo allo smaltimento dei rifiuti, e della sua rilevante interazione con valori costituzionalmente tutelati (salute e ambiente), questa Amministrazione è chiamata ad intervenire con proprie determinazioni, armonizzando e contemperando le predette esigenze, al fine di prevenire eventuali emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Considerato che la libertà economica non è tutelata in termini assoluti ed inderogabili ma deve confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di governare la gestione dei rifiuti, incontrando limitazioni che ben possono essere giustificate dalla prevalenza di interessi generali che, nella specie, si sostanziano nella tutela dell'ambiente e delle condizioni igienico – sanitarie;

Ritenuto che nella fattispecie in esame, dunque, l'operatore privato non è semplice fornitore di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma è soggetto di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal perseguimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale, con conseguente indubbia qualificazione dell'attività svolta quale attività di servizio pubblico, come tale, connotata dalla doverosità del suo svolgimento;

Ritenuto di adottare, ai fini della distribuzione delle suddette quantità di rifiuto fra i tre citati impianti, criteri di equa ripartizione al fine di non creare né criticità tecnico-economiche agli operatori economici per l'accelerato esaurimento della discarica né situazioni di favore e pertanto di tenere conto del parametro della capacità residua di abbancamento (e quello dei flussi di conferimento);

Considerato che la quantità di rifiuto da smaltire ammonta a circa 315.000 t pari a circa il 10% della capacità residua complessiva delle tre citate discariche e che, pertanto, per ciascuna discarica si possono assegnare, in ordine, le seguenti quantità di 145.000t, 100.000t e 70.000t pari a circa il 10% della capacità residua e pertanto non determinanti sostanzialmente sulle condizioni tecniche ed economico-finanziarie di ciascun impianto;

Considerato, tuttavia che la discarica n.1. di Catania-Lentini, (unico dotato di TMB proprio) sopporta attualmente un notevole flusso di rifiuti pari a circa 5 volte quello dell'impianto di Motta S.A. e 10 volte quello di Siculiana e che pertanto appare opportuno sgravarlo del 3% (45.000t) per non accelerare eccessivamente l'anticipata saturazione, ripartendo la quantità sgravata (45.000t) maggiormente (40.000t) su quello di Motta S.A. e meno (5.000t) su quello di Siculiana, e che pertanto i flussi possono essere rideterminati, in ordine, in 100.000t, 140.000t e 75.000t;

Ritenuto che occorre provvedere con urgenza in merito, ai sensi della LR n.9/2010, anche nelle more dei provvedimenti da parte del Comune, della RAP e delle SRR competenti, al fine di evitare l'insorgere o l'aggravarsi di emergenze ambientali ed igienico-sanitarie;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, la società R.A.P. s.p.a, è autorizzata in via urgente e temporanea, al conferimento delle frazioni di sopravaglio CER 191212 e di sottovaglio CER 190501 decadenti dall'impianto di TMB sito in c.da Bellolampo, nel comune di Palermo, presso i seguenti impianti di discarica:

- impianto sito in contrada Grotte San Giorgio in Catania – Lentini, gestito dalla società Sicula Trasporti s.r.l.: -CER 191212 per un quantitativo pari a 115 t/g; -CER 190501 per un quantitativo pari a 215 t/g, per complessivi **330t/g e 100.000 tonnellate**;

- impianto sito in contrada Valanghe d'Inverno in Motta Sant'Anastasia (CT), gestito dalla società Oikos s.p.a.: -CER 191212 per un quantitativo complessivo pari a **470t/g e 140.000 tonnellate**;

- impianto sito in contrada Matarano in Siculiana (AG), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l.: - CER 191212 per un quantitativo pari a 150 t/g; -CER 190501 per un quantitativo pari a 100 t/g, per complessivi **250t/g e 75.000 tonnellate**;

2. Il presente provvedimento ha efficacia immediata e per mesi 10 decorrenti dalle date di effettivo avvio dei conferimenti.

3. Le quantità indicate nel presente provvedimento non costituiscono massimi inderogabili né per la società RAP né per i gestori degli impianti.

4. Restano salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia e, in particolare, quelle relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle di cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale, riferiti ai citati impianti, che il soggetto gestore è tenuto a rispettare;

5. I gestori sono tenuti ad accelerare i tempi della ordinaria verifica di conformità/omologa dei rifiuti in esame, prevista dalla vigente normativa senza tuttavia che le stesse verifiche appesantiscano ingiustificatamente e/o ritardino i procedimenti in argomento. Gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente a questo Dipartimento le date di effettivo avvio dei conferimenti presso ogni impianto.

6. I Comuni conferitori presso l'impianto TMB di Palermo, gestito dalla società RAP s.p.a, e, soprattutto, il Comune di Palermo, sono diffidati a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato conferito incrementando la

raccolta differenziata fino alle percentuali previste per legge. Restano ferme le responsabilità degli stessi per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

7. Le competenti SRR di Palermo Metropolitana, Palermo Est e Palermo Ovest sono tenuti ad adempiere alle competenze derivanti dalle vigenti norme quali Autorità di governo dei tre Ambiti con particolare riferimento ai controlli sulle raccolte e sui conferimenti e all'attività contrattuale.

8. Le presenti disposizioni urgenti sono finalizzate ad evitare interruzioni di servizi di pubblico interesse e conseguenti stati di crisi ambientale e igienico-sanitaria.

9. Il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti potranno in essere a seguito del presente provvedimento.

Art.2

I decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nr. 587 del 30 maggio 2019 e nr. 772 del 28 giugno 2019 sono conseguentemente modificati nella parte relativa allo smaltimento dei sovralli prodotti dall'impianto TMB, gestito dalla società RAP.

Art.3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015. Viene altresì trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Presidente della Regione Siciliana, alle Prefetture di Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa, alle Città Metropolitane di Palermo e Catania, ai Liberi Consorzi di Siracusa ed Agrigento, all'ARPA Sicilia, con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, alle ASP Provinciali di Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa, alle SS.RR.RR. Palermo Area Metropolitana, Palermo provincia Est, Palermo provincia Ovest, Catania Area Metropolitana, Siracusa Provincia e Agrigento Provincia Est, ai gestori delle società R.A.P. s.p.a., Sical Trasporti s.r.l., Oikos s.p.a. e Catanzaro Costruzioni s.r.l..

Palermo, lì 3 luglio 2019

Il Dirigente del Servizio
(*arch. Rosalba Consiglio*)



Dirigente Generale
(*g. Salvatore Cocina*)

